

48XVII-Vale 107



REPUBBLICA ITALIANA

N° 1586

R. G. N. 8000/84

IN NOOME DEL POPOLO ITALIANO

Cron. 5557

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Rep. 1318

SEZIONI UNITE CIVILI

Composta dagli Ill.mi Sigg. Magistrati:

Ud. 14/7/1988

Dott. Giancarlo MONTANARI-VISCO Pres. di Sez.

ff. di - Primo Presidente -

Dott. Gaetano LO COCO - Pres. di Sez. -

» Manlio CRUCIANI Consigliere Rel.

» Enzo BENEFORTI - Consigliere -

» Domenico MALTESE »


» Antonio SENSALE »

» Marcello TONDO »

» Vittorio VOLPE »

» Francesco ANIRANTE »

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
UFFICIO COPIE
Rilasciata al SIG. per decreti
Il



ha pronunciato la seguente

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
UFFICIO COPIE

SENTENZA

sul ricorso iscritto al n. 8000/84 del R.G. AA.CC. proposto

Rilasciata copia studio al SIG. per decreti
Il

da

IL CANCELLIERE

669 Ditta AMEDEO TORTORA di Camposano, in persona

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
UFFICIO COPIE

dell'omonimo titolare in carica, elettivamente

domiciliata in Roma, Via Corridoni, 7 presso

Rilasciata al SIG. per decreti

l'Avv.to Ugo CATTANEO, che la rappresenta e di

10 NOV. 1989
IL CANCELLIERE

fende giusta delega;

A. Spingis - Roma

CONTRO

Ditta AUGUST TOPFER & Co. GMBH, con sede in Amburgo, in persona del suo legale rappresentante in carica, elettivamente domiciliata in Roma, Via Taro, 37 presso l'Avv.to Camillo RAFFAELLI che la rappresenta e difende, giusta procura speciale per Notaio Dr. H. Schierholt di Amburgo del 22/11/1984 rep. n. 2297, confermata dal Consolato d'Italia in Amburgo;

CONTRORICORRENTE

Avverso la sentenza della Corte d'Appello di NAPOLI, depositata il 28/7/1984;

Udita nella pubblica udienza, tenutasi il giorno 14 Luglio 1988 la relazione della causa svolta dal Cons. Rel. M. Cruciani;

Uditi gli Avv.ti Cattaneo e Raffaelli;

Udito il Pubblico Ministero, nella persona del Dr. Mario DI RENZO, Sostituto Procuratore Generale presso la Corte Suprema di Cassazione, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO


Con atto di citazione del 28 novembre 1979, la ditta Tortora Amedeo convenne dinanzi al Tribunale di Napoli la ditta August Toepfer e co.

per sopravvenuta eccessiva onerosità dei contratti di compravendita di nocciole conclusi nel dicembre 1978 e nel febbraio 1979.

La parte convenuta eccepì preliminarmente il difetto di giurisdizione del giudice ordinario, invocando la clausola contrattuale che, per ogni tipo di controversia, comprese quelle comportanti l'eventuale adeguamento del prezzo, prevedeva la competenza esclusiva del tribunale arbitrale della borsa merci di Amburgo.

Con sentenza 12/12/81 il tribunale dichiarò il proprio difetto di giurisdizione.

La Corte di Appello ha confermato la decisione del primo giudice osservando che, nella facciata anteriore del testo scritto dei contratti, recante la sottoscrizione delle parti, figura menzionata alla voce "condizioni" l'espressione "warenverein", che si riferisce al particolare contratto tipo, con testo trascritto a tergo, contenente appunto la clausola compromissoria; che, pertanto, sussisteva la "convenzione scritta", in relazione alle norme della convenzione di New York del 10/6/'58, resa esecutiva in Italia con L. 62/1968, le quali derogano al disposto dell'art. 1341 c.c..



Per la cassazione di questa decisione la ditta Tortora propone un motivo variamente articolato, al quale resiste con controricorso la ditta Toepfer. Le parti hanno presentato memorie illustrative.

MOTIVI DELLA DECISIONE

La società ricorrente denuncia insufficiente ed erronea motivazione su punto decisivo, in quanto i "moduli" esibiti in giudizio non potevano ritenersi contratti, dal momento che in essi si attestava che i contratti erano stati conclusi verbalmente e che quindi essi costituivano soltanto una conferma d'ordine a carattere declaratorio; i moduli non recavano la sottoscrizione della convenuta Toepfer; non poteva ravvisarsi l'esistenza di una "convenzione scritta" che secondo la ricorrente richiederebbe una puntuale e specifica accettazione del tutto equivalente a quella richiesta dall'art. 1341 CC.

Le censure sono infondate.

Va premesso che queste Sezioni Unite

(Cass. S.U. 19 novembre 1987 n. 8499) hanno ritenuto che il requisito della forma scritta, in relazione alla clausola compromissoria per arbitrato estero, nella disciplina della Convenzione di New

con legge 19 gennaio 1968 n. 62) è soddisfatto dallo inserimento della clausola medesima in un accordo sottoscritto dalle parti ovvero in uno scambio di lettere o telegrammi, senza che si renda necessaria la specifica approvazione di cui all'art. 1341 CC., ancorchè il contratto sia stato concluso in Italia.

Ciò posto, la Corte di merito ha sottoposto i documenti ad un'ampia ed obiettiva indagine, ed, attraverso un processo di interpretazione del tutto corretto sotto il profilo giuridico e logico, ha ritenuto che le parti avessero espressamente concordato la clausola derogatoria della giurisdizione.

Nè vale osservare che il documento contrattuale esibito contenente la clausola è stato sottoscritto solo dalla ditta Tortora, che ebbe a promuovere il giudizio davanti al giudice italiano: infatti fu la ditta Toepfer a produrre il documento sul quale fondò la propria eccezione di giurisdizione, mostrando quindi inequivocabilmente la volontà di avvalersi della clausola (Cass. S.U. 6/7/1982 n. 4039 - Cass. S.U. 12/2/1985 n. 1168).

La decisione impugnata non presenta quindi i vizi lamentati: il ricorso deve essere respin-

to, con la condanna della ricorrente alle spese del giudizio di cassazione.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso proposto dalla ditta Amedeo Tortora avverso la sentenza della Corte di appello di Napoli del 28 luglio 1984.

Condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione in L. 54.000/4 e degli onorari di avvocato in L. 2.500.000.

Così deciso in Roma, il 14 luglio 1988, nella Camera di Consiglio delle Sezioni Unite Civili.

*Il Tribunale di Roma, Presidente
del Tribunale*

IL CANCELLIERE

Depositato in Cancelleria
oggi - 3 APR 1989
IL CANCELLIERE

52000
6000
56000



Registrata a Roma il 12 APR 1989

al n. 9600

Costo Lira *Cinquecento mila*

di *RAFFAELLI*

IL CASSIERE REGG.
(Gilberto Proietti)

IL DIRETTORE REGG.
(Dott. Amelio Amati)